

STATUTO

NONNI FELICI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CATANIA CT VIA CANFORA 16

Numero REA: CT - 276625

Codice fiscale: 04148750872

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-03-2004 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A"	
	al n.1683	
	di raccolta	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ARTICOLO 1	
	E' costituita una Società Cooperativa Sociale, a mutualità	
	prevalente e con adozione delle norme della società a	
	responsabilità limitata, sotto la denominazione "NONNI FELICI	
	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	ARTICOLO 2	
	La società ha sede nel Comune di Catania, all'indirizzo	
	risultante dalla domanda di iscrizione eseguita presso il	
	Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disp.	
	att. c.c.	
	L'organo amministrativo, abilitato alle comunicazioni	
	conseguenti all'Ufficio del Registro Imprese, ha facoltà di	
	istituire e sopprimere ovunque succursali, filiali agenzie od	
	uffici amministrativi senza stabile rappresentanza ovvero di	
	sopprimere o trasferire quelle esistenti all'interno del	
	comune in cui è fissata la sede sociale.	
	L'assemblea potrà istituire o sopprimere sedi secondarie	
	nell'intero territorio nazionale e anche all'estero. Inoltre	
	la Società potrà avvalersi delle agevolazioni previste al	

	riguardo da tutte le disposizioni di Legge Regionali,	
	Nazionali e Comunitarie emanate e/o emanandi.	
	Il domicilio dei soci (da intendersi come indirizzo, numero di	
	fax o indirizzo di posta elettronica), per i rapporti con la	
	società, è quello risultante dal libro soci.	
	ARTICOLO 3	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2030 e potrà	
	essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria dei	
	soci.	
	La società verrà sciolta per decorso del termine od	
	anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate	
	ai n.ri 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 Codice Civile	
	nonché per la perdita del capitale sociale e negli altri casi	
	previsti dalla legge.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	ARTICOLO 4	
	La cooperativa, retta secondo i principi e le discipline della	
	mutualità e della solidarietà, non persegue fini speculativi o	
	di lucro ma intende far partecipi i soci dei benefici della	
	mutualità e della cooperazione applicandone i metodi ed	
	ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e	
	spontanea cooperazione alla cui diffusione ed affermazione	
	essa é impegnata.	
	La cooperativa opererà con l'esclusione di ogni finalità	

	speculativa secondo le norme di legge richiamate nel presente	
	statuto.	
	La cooperativa si propone di raggiungere i seguenti scopi:	
	a) migliorare le condizioni materiali e morali dei propri	
	soci;	
	b) collaborare allo sviluppo e alla propaganda del movimento	
	cooperativo e mutualistico;	
	c) perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per i soci	
	ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente	
	sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e società, oppure	
	di rapporto di lavoro subordinato.	
	La società può avvalersi della collaborazione autonoma di	
	lavoratori non soci.	
	Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene	
	esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di	
	rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, degli	
	Statuti sociali e dei Regolamenti Interni.	
	I soci lavoratori della Cooperativa:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e	

	partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed	
	alle decisioni sulla loro destinazione;	
	- mettono a disposizione le proprie capacità professionali	
	anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta,	
	nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili	
	per la cooperativa stessa. Il socio lavoratore stabilisce con	
	la propria adesione, o successivamente all'instaurazione del	
	rapporto associativo, un ulteriore e distinto rapporto di	
	lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra	
	forma, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli	
	scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti in	
	qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale	
	e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici	
	rispettivamente previsti dalla legge, nonché, in quanto	
	compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre	
	leggi o da qualsiasi altra fonte.	
	ARTICOLO 5	
	La Cooperativa con riferimento ai requisiti ed agli interessi	
	dei soci si propone di realizzare, valendosi prevalentemente	
	dei prodotti conferiti dai soci e dell'attività lavorativa dei	
	soci, il seguente oggetto:	
	1) fornire servizi sociali orientati in via prioritaria, ma	
	non esclusiva, ai bisogni di persone anziane, siano esse	
	autosufficienti o meno, di disabili o portatori di handicap	
	psico-fisico e soggetti svantaggiati in genere;	

	2) istituire connessi servizi di assistenza medico-generica ed	
	infermieristico-domiciliare ed ambulatoriale, servizi di	
	assistenza sociale e di segretariato sociale; attrezzare e	
	gestire ambulatori specialistici socio-sanitari e servizi di	
	emergenza e di primo soccorso, anche mediante l'organizzazione	
	e la gestione di di un servizio di ambulanza e di ambulatorio	
	polispecialistico attrezzato e pronto soccorso;	
	3) istituire e gestire per utenti e privati e per strutture	
	pubbliche il servizio di tele-assistenza e tele-soccorso;	
	4) cura dell'affidamento familiare a sostegno degli	
	affidatari;	
	5) prevenire le situazioni di disabilità che impediscono lo	
	sviluppo e l'integrazione sociale del portatore di handicap	
	fisico, psichico e mentale, promuovendo lo sviluppo,	
	l'organizzazione e la qualificazione di servizi, prestazioni,	
	ricerche e la gestione di strutture residenziali rivolti ad	
	assistere da un punto di vista sociale e sanitario e a	
	rimuovere le condizioni che determinano disabilità fisica,	
	pschica e sensoriale, anche mediante interventi domiciliari di	
	cui alle leggi regionali, nazionali e comunitarie in materia	
	emanate e da emanare;	
	6) promuovere l'istituzione, lo sviluppo e la qualificazione	
	di servizi di assistenza socio-psico-sanitaria per le persone	
	anziane.	
	Tali servizi si identificano in:	

	a) creare, dirigere e gestire strutture residenziali per gli	
	anziani, centri di recupero fisico, centri di incontro, case,	
	albergo, comunità alloggio, centri diurni e centri di	
	animazione, gite e soggiorni climatici e termali;	
	b) creare, dirigere e gestire servizi domiciliari, sanitari	
	sociali e di animazione, per le persone anziane, diretti a	
	prevenire, e rimuovere situazioni di bisogno, favorendo il più	
	possibile il mantenimento ed il reinserimento della persona	
	anziana nel proprio nucleo familiare e sociale e comunque nel	
	normale ambiente di vita, il tutto in ossequio alle leggi	
	regionali, nazionali e comunitarie emanate e da emanare in	
	materia.	
	7) gestire per vari enti nel territorio nazionale sotto	
	convenzione il censimento di soggetti svantaggiati, anziani;	
	8) promuovere e gestire con i propri mezzi o quelli di soci, o	
	in collaborazione con altre strutture, attività, distribuzione	
	pasti a domicilio a favore di anziani, portatori di handicap	
	fisici e/o psichici e di famiglie bisognose.	
	Per raggiungere i suoi scopi la società potrà: costituire	
	fondi per lo sviluppo tecnologico, o per la ristrutturazione o	
	per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di	
	programmazione finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento	
	aziendale ai sensi della Legge 31.1.1992 n.59 ed eventuali	
	norme integrative e modificative; chiedere allo Stato, alla	
	Regione od ad altri Enti contributi e mutui a tasso agevolato;	

	acquistare, vendere, prendere in locazione attrezzature ed	
	immobili; ed attuare tutte le operazioni di ordine tecnico,	
	finanziario, mobiliare ed immobiliare necessarie per il	
	conseguimento dei fini sociali; stipulare convenzioni con enti	
	locali; partecipare ad appalti pubblici e privati.	
	La Cooperativa potrà gestire eventuali lasciti e donazioni per	
	il raggiungimento degli scopi sociali.	
	Ove nella superiore elencazione fossero riscontrabili attività	
	riservate per legge a soggetti muniti di necessari titoli	
	professionali od autorizzati all'esercizio di specifiche	
	attività in forza di particolari disposizioni di legge, la	
	società dovrà demandarne in ogni caso la esecuzione a questi,	
	i quali opereranno sotto la loro responsabilità.	
	La Cooperativa si propone altresì, di partecipare al	
	rafforzamento del Movimento Cooperativo Italiano nelle sue	
	variegate espressioni.	
	La Cooperativa potrà aderire, con delibera del Consiglio di	
	Amministrazione, alle Associazioni Nazionali Cooperativistiche	
	che ne assumono la Tutela e la Rappresentanza a norma di legge	
	ed ad organizzazioni cooperativistiche di categoria che così	
	assumono la tutela degli interessi sia dell'Ente che dei soci	
	d'Opera.	
	Con delibera consiliare potrà aderire e partecipare, sotto	
	qualsiasi forma, a Consorzi - sia Nazionali che Regionali e	
	Provinciali - aventi lo scopo di assistere e tutelare il	

	movimento cooperativo e che non svolgono attività in contrasto	
	con le vigenti disposizioni di legge sulla Cooperazione.	
	La società per raggiungere il proprio oggetto potrà ricevere	
	finanziamenti e fondi dai propri soci, nel rispetto delle	
	disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti ed in	
	particolare delle disposizioni di legge in materia di società	
	cooperative; tali finanziamenti potranno essere sia fruttiferi	
	che infruttiferi di interessi.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività	
	connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere	
	tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura	
	immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione	
	degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che	
	direttamente attinenti ai medesimi, nonché:	
	a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in società di capitali che svolgano attività analoghe e	
	comunque accessorie all'attività sociale, partecipazioni	
	strettamente finalizzate e quindi necessarie ed utili al	
	raggiungimento degli scopi sociali con tassativa esclusione di	
	qualsiasi attività di collocamento e potrà partecipare anche	
	come socio sovventore in altre imprese cooperative;	
	b) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi	
	altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la	
	cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo	
	rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;	

	c) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche,	
	previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con	
	creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad	
	Organismi ed Enti idonei.	
	Potrà compiere le operazioni finanziarie reputate necessarie o	
	utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ma in modo	
	non prevalente, né nei confronti del pubblico e comunque nel	
	rispetto delle inderogabili norme di legge.	
	La società potrà accedere a tutte le forme di benefici ed	
	agevolazioni fiscali, previdenziali, finanziarie o di altra	
	natura, previste dalle normative regionali, nazionali e	
	comunitarie attuali e future.	
	Tutte le attività sopracitate verranno svolte e promosse nel	
	pieno rispetto delle normative vigenti in materia, anche	
	attraverso l'ottenimento di autorizzazioni, l'iscrizione in	
	appositi albi, elenchi e registri, ordinari e speciali, e con	
	l'eventuale collaborazione interna e/o esterna di soggetti	
	aventi requisiti specifici, nel caso in cui ciò sia	
	espressamente previsto o richiesto dalle inderogabili norme di	
	legge.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei	
	confronti di terzi non soci.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ARTICOLO 6	

	Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Qualora i soci siano in numero inferiore a nove, essi dovranno	
	essere tutti persone fisiche. Se successivamente alla	
	costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello	
	stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine	
	massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie	
	e deve essere posta in liquidazione.	
	Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che abbiano	
	compiuto il diciottesimo anno di età, che esercitino mestieri	
	attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e che,	
	per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e	
	specializzazione professionale, possano partecipare	
	direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente	
	cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.	
	In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci	
	cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in	
	numero strettamente necessario al buon funzionamento della	
	Cooperativa.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in	
	proprio imprese identiche o affini con quella della	
	cooperativa.	
	L'organo amministrativo può deliberare l'ammissione di nuovi	
	soci cooperatori in una categoria speciale in ragione	
	dell'interesse alla loro formazione professionale od al loro	

	inserimento nell'impresa	
	Si applica in tal caso l'art.2527 terzo comma c.c.	
	I soci cooperatori si dividono nelle seguenti categorie:	
	a) soci ordinari o prestatori, che ricevono un compenso per	
	l'attività svolta in cooperativa secondo le modalità previste	
	dagli organi competenti;	
	b) soci volontari, che prestano attività in modo totalmente	
	gratuito, salvo rimborso delle spese effettivamente sostenute	
	e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla	
	cooperativa sociale per la totalità dei soci ai sensi	
	dell'art.2 della legge 381/1991.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del	
	numero complessivo dei soci ai sensi della succitata legge	
	381/1991;	
	c) soci utenti o fruitori, direttamente od indirettamente dei	
	servizi prestati dalla cooperativa.	
	In aggiunta ai soci cooperatori possono altresì aderire alla	
	Cooperativa soci sovventori, sia persone fisiche che	
	giuridiche, che partecipano ai programmi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale oppure a programmi pluriennali per lo sviluppo o	
	l'ammodernamento aziendale ai sensi dell'art.4 della Legge 31	
	Gennaio 1992 n.59, ed i titolari di azioni di partecipazione	
	cooperativa, questi ultimi senza diritto di voto e	
	privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del	

	capitale ai sensi dell'art.5 della Legge 31 Gennaio 1992 n.59.	
	I soci sovventori possono acquisire la qualifica di soci: in	
	tal caso i voti ad essi attribuiti, anche in relazione ai	
	conferimenti comunque posseduti, non devono in ogni caso	
	superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Ai sovventori spetta una remunerazione maggiorata in misura	
	non superiore al due per cento rispetto a quella stabilita per	
	gli altri soci per la ripartizione degli utili.	
	All'atto dello scioglimento della società cooperativa le	
	azioni o quote dei soci sovventori hanno diritto di prelazione	
	nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su	
	indicate.	
	Per le attività riservate per legge a soggetti muniti di	
	necessari titoli professionali o autorizzati all'esercizio di	
	specifiche attività in forza di particolari disposizioni di	
	legge, la società dovrà demandarne in ogni caso l'esecuzione a	
	questi, i quali opereranno sotto la loro responsabilità.	
	ARTICOLO 7	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta con i seguenti dati	
	ed elementi:	
	a) se persona fisica: cognome e nome, luogo e data di nascita,	
	domicilio, cittadinanza, codice fiscale; se soggetto diverso:	

	denominazione sociale, sede, codice fiscale, nominativo della	
	persona fisica delegata a rappresentarla e delibera	
	dell'organo competente che ha deciso l'adesione;	
	b) motivi della richiesta e precisazione della effettiva	
	attività svolta;	
	c) l'importo della quota che si propone di sottoscrivere il	
	cui complessivo ammontare, al valore nominale, non dovrà	
	superare il limite massimo fissato dall' art. 2525 del cod.	
	civ.;	
	d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli	
	amministratori su domanda dell'interessato; la deliberazione	
	di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli	
	amministratori, oltre l'importo della quota, il sopraprezzo	
	eventualmente determinato dall'assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere	
	motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.	
	In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non	

	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	sua prossima successiva convocazione.	
	L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, illustra	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	In caso di diniego la domanda potrà essere rinnovata. In tal	
	caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata	
	nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano	
	stati effettuati i versamenti di cui all' art. 8.	
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione	
	senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera	
	diventerà inefficace.	
	ARTICOLO 8	
	I soci ammessi sono obbligati:	
	a) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e	
	nei termini previsti dal successivo articolo 21;	
	b) al versamento oltre all'importo della predetta quota	
	sociale sottoscritta, di una somma che viene determinata dagli	
	amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto	
	delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio	
	approvato; questa disposizione si applica anche ai soci che	
	durante l'esistenza della società aumentino la rispettiva	
	quota sociale;	
	c) all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni	

	legalmente adottate dagli Organi sociali;	
	d) a mettere a disposizione le loro capacità professionali ed	
	il loro lavoro, in relazione al tipo ed allo stato	
	dell'attività svolta, nell'impresa cooperativa, secondo le	
	esigenze in atto e secondo quanto previsto nell'eventuale	
	regolamento aziendale;	
	e) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato	
	dall'assemblea dei soci ai sensi del terzo comma dell'articolo	
	2528 Codice Civile.	
	ARTICOLO 9	
	E' fatto divieto ai soci di associarsi contemporaneamente ad	
	altre cooperative o società che perseguono identici scopi	
	sociali o che comunque esplichino attività concorrente.	
	E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a	
	favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza	
	con la cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in	
	proprio.	
	TITOLO IV	
	RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE	
	ARTICOLO 10	
	La qualità di socio si perde per recesso, decadenza,	
	esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona	
	giuridica socia.	
	ARTICOLO 11	
	I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla	

	legge o dall'atto costitutivo o dal presente statuto, nonché	
	ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione, in caso di	
	inabilitazione al lavoro ed in caso di trasferimento.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i	
	motivi che, a norma di legge e del presente Statuto,	
	legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione	
	della dichiarazione di recesso.	
	Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli	
	amministratori devono darne immediata comunicazione al socio,	
	il quale entro sessanta giorni dalla comunicazione può	
	proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per	
	territorio.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto	
	sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	I rapporti mutualistici del socio receduto con la società	
	proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga	
	perfezionato e comunicato tre mesi prima della sua chiusura,	
	ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso	
	contrario.	
	ARTICOLO 12	
	La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei	
	confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei	

	soci in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla	
	pensione di anzianità, oppure nel caso di sopravvenuta	
	inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai lavori	
	dell'impresa sociale.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne della	
	cooperativa, l'Assemblea ha facoltà di escludere dalla	
	decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età	
	pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta	
	inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale	
	prosecuzione del rapporto sociale.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza	
	limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della	
	comunicazione al socio e dall'annotazione nel libro dei soci.	
	ARTICOLO 13	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei	
	confronti del socio:	
	a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni	
	derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai	
	regolamenti, ove esistenti, o dal rapporto mutualistico;	
	b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel	
	versamento delle quote sociali sottoscritte ai sensi dell'art.	
	2531 c.c., o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad	
	altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al	
	pagamento da parte dell'organo amministrativo;	
	c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	

	incompatibilità previste dall'articolo 9 o per mancanza o	
	perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla	
	società;	
	d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice	
	civile.	
	L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione	
	della prestazione di lavoro di cui all'articolo 8 lettera c),	
	e dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il socio può	
	proporre opposizione al Tribunale competente per territorio	
	entro sessanta giorni dalla comunicazione.	
	In caso di opposizione, l'annotazione dovrà essere effettuata	
	solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.	
	L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio,	
	dall'annotazione nel libro dei soci.	
	ARTICOLO 14	
	Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione	
	debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante	
	raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a	
	mano con rispettiva ricevuta.	
	Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste	
	di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da	
	parte della Cooperativa.	
	ARTICOLO 15	
	I soci receduti, decaduti od esclusi hanno soltanto il diritto	
	al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente	

	versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di	
	acquisizione della qualità dei soci, ove versato e non	
	capitalizzato, e gli eventuali importi di cui alle lettere d)	
	ed e) dell'articolo 23 del presente statuto e decurtare le	
	perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote	
	possedute e la cui liquidazione avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale limitatamente al socio, si è verificato.	
	Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione	
	spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni	
	proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo	
	scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione	
	del bilancio.	
	In ogni caso l'organo amministrativo potrà, quando a suo	
	insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società	
	ed i soci, dilazionare in più rate il rimborso con la	
	corresponsione dei relativi interessi legali, entro il termine	
	massimo di cinque anni dall'approvazione del suddetto	
	bilancio.	
	ARTICOLO 16	
	In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso	
	della quota da questi effettivamente versata si matura nella	
	misura e con le modalità previste nel precedente articolo 15,	
	allo scadere dei centottanta giorni successivi	
	all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del	

	quale si sia verificata la morte.	
	Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti,	
	potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio	
	defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un	
	rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera	
	sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con	
	decisione inappellabile.	
	ARTICOLO 17	
	I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio	
	defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso	
	entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni	
	indicati rispettivamente nei precedenti articoli 15 e 16.	
	Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione della quota, idonea	
	documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva,	
	comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno	
	devolute al fondo di riserva straordinaria.	
	Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la	
	società per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre	
	dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della	
	quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato	
	di insolvenza della società.	
	TITOLO V	

	TRATTAMENTO DEI SOCI	
	ARTICOLO 18	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici	
	sarà rispettato tra i soci il principio di parità di	
	trattamento.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del	
	socio quale 'lavoratore associato', la disciplina della	
	prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa	
	retribuzione ed i rapporti tra la società ed i soci in genere	
	potranno essere regolati da appositi regolamenti, che non	
	possono essere deteriori rispetto alla legislazione del lavoro	
	ed ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili,	
	e che determineranno i criteri e le regole inerenti allo	
	svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i	
	soci.	
	I regolamenti di cui al comma precedente sono predisposti	
	dall'organo amministrativo ed approvati dall'assemblea con le	
	maggioranze previste per le assemblee straordinarie.	
	ARTICOLO 19	
	I regolamenti di cui all'articolo precedente possono prevedere	
	la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo	
	determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi	
	occupazionale temporanea od in caso di necessità di	
	ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa.	
	Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale	

	il socio assente dal lavoro per infermità, per periodi	
	continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo	
	indeterminato.	
	Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di cui	
	al comma precedente, il socio ha diritto di precedenza per la	
	riammissione al lavoro rispetto alla ammissione di nuovi soci	
	con pari attitudini professionali; salvo il caso in cui la	
	cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto,	
	all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure all'assunzione	
	di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti,	
	incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe.	
	Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori in	
	quanto applicabile.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ARTICOLO 20	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero	
	illimitato di quote ciascuna di valore nominale di euro	
	cinquecento e centesimi zero (Euro 500,00).	
	Nessun socio potrà possedere una quota il cui complessivo	
	valore superi il massimo stabilito dalla legge;	
	b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di	
	gestione di cui all'art. 23;	
	c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo	

	e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od	
	esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da	
	eventuali accantonamenti di utili;	
	d) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto dalla legge;	
	e) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale costituiti	
	dall'ammontare degli apporti dei titolari di strumenti	
	finanziari, e da ogni altro fondo od accantonamento costituito	
	a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri	
	futuri, o investimenti;	
	f) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per	
	essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi	
	sociali;	
	g) dal fondo destinato ad aumento gratuito del capitale	
	sociale sottoscritto e versato, istituito ai sensi dell'art.7	
	della Legge 31 Gennaio 1992 n.59 e regolato nei modi previsti	
	dalla legge predetta.	
	Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci	
	cooperatori.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio.	
	ARTICOLO 21	
	La quota del capitale sociale sottoscritto in denaro potrà	
	essere versata in più soluzioni e più precisamente:	

	a) almeno il 50% all'atto della sottoscrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo	
	amministrativo e, in difetto, in quattro rate mensili.	
	Il capitale sociale può essere costituito anche mediante	
	conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità	
	di conferimento si applicano le disposizioni in materia	
	previste dal codice civile.	
	ARTICOLO 22	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli;	
	esse si considerano vincolate soltanto a favore della	
	cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che	
	i soci contraggono con la medesima.	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la	
	società, non può agire esecutivamente sulla quota del	
	medesimo.	
	Le quote detenute dai soci non possono essere cedute con	
	effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo	
	amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata,	
	indicando: il nome ed il cognome, la residenza e tutte le	
	generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da	
	questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	

	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre	
	opposizione al Tribunale.	
	ARTICOLO 23	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo	
	amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il	
	conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario,	
	da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed	
	applicando le norme legali nonché redigendo la relazione al	
	bilancio di cui all'art.2 della Legge 31 Gennaio 1992 n.59, in	
	cui dovranno essere specificatamente indicati i criteri	
	seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli	
	scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere	
	cooperativo della società, nonché quant'altro richiesto dalla	
	legge e dal presente statuto.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e	
	costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme	

	eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento	
	economico.	
	Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla	
	copertura delle perdite.	
	Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così	
	destinati:	
	a) non meno del 30% al fondo di riserva legale, mai divisibile	
	tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della	
	società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per	
	gli effetti di cui all'art.12 della legge 16 dicembre 1977, n.	
	904;	
	b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge, alla costituzione e all'incremento del fondo	
	mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione;	
	c) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella	
	misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il	
	bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, ai sensi	
	dell'art.2514 primo comma c.c., l'interesse massimo dei buoni	
	postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato;	
	d) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e	
	versato, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che	
	approva il bilancio, nel tassativo limite massimo della	
	variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al	

	consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato	
	dall'istituto Nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo	
	corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi	
	sono stati prodotti.	
	In alternativa a quanto sopra, l'organo amministrativo potrà	
	acquistare o rimborsare quote della società con le modalità e	
	nel rispetto dei limiti previsti all'art. 2529 c. c.;	
	e) ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori,	
	nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il	
	bilancio e nel tassativo rispetto delle previsione del 3°	
	comma dell'articolo 11 del D.P.R. 29.9.1973 n.601 e	
	dell'articolo 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911, n.278	
	(approvazione del regolamento relativo alla concessione di	
	appalti a Società cooperative di produzione e lavoro e alla	
	costituzione dei consorzi di cooperative per appalti di lavori	
	pubblici);	
	f) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva	
	straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale o a scopi di	
	natura mutualistica determinati dall'assemblea che approva il	
	bilancio.	
	L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla	
	destinazione di cui alle lettere c), d) e) ed f) che la	
	totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla	
	lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla	

	lettera a) o a quello previsto dalla lettera f).	
	Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa	
	potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato	
	dalla media ponderata delle percentuali relative alle	
	prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società,	
	nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società,	
	comunque nel rispetto dell'art. 2545-sexies c.c.	
	Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle	
	transazioni con i soci sono contabilizzati separatamente nel	
	bilancio ai sensi dell'art. 2545-sexies comma 2, c.c. come	
	costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio	
	sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società	
	rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci	
	(positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle	
	transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali.	
	Accertati i ristorni, l'assemblea dei soci potrà deliberare	
	(in caso di ristorni positivi) la ripartizione a ciascun socio	
	in alternativa:	
	1) mediante distribuzione in denaro o in natura;	
	2) mediante aumento proporzionale delle quote possedute;	
	3) mediante emissione di strumenti finanziari, la cui	
	emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme	
	al dettato legislativo.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	

	ARTICOLO 24	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei Soci;	
	b) l'Organo Amministrativo;	
	c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda	
	obbligatoriamente oppure quando l'assemblea deliberi la sua	
	nomina nonostante la non obbligatorietà.	
	ASSEMBLEA DEI SOCI	
	ARTICOLO 25	
	La convocazione dell' assemblea deve effettuarsi mediante	
	avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede	
	o altrove, ma sempre in Italia od in altro paese dell'Unione	
	Europea nel quale la società abbia istituito una sede	
	secondaria), la data della prima e della seconda convocazione,	
	che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da	
	trasmettersi a mezzo raccomandata sia consegnata a mano che	
	mediante avviso di ricevimento. La convocazione può essere	
	effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri	
	mezzi (con telefax o presso E-mail previamente comunicati dal	
	socio e risultanti dai libri sociali) sempre che sia provato	
	che il socio ne abbia avuto ricezione.	
	Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si	
	reputa regolarmente costituita quando a) ad essa partecipa	
	l'intero capitale sociale e b) tutti gli amministratori e i	
	sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si	

	oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori	
	o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente	
	all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione	
	scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale	
	dichiarano di essere informati della riunione o su tutti gli	
	argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla	
	trattazione degli stessi.	
	L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta	
	a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare	
	qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio	
	diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle	
	assemblee.	
	ARTICOLO 26	
	L'assemblea:	
	1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo	
	utile, anche il bilancio preventivo;	
	2) procede alla nomina delle cariche sociali;	
	3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli	
	amministratori, per la loro attività collegiale, e la	
	retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per	
	il triennio;	
	4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente	
	Statuto su proposta dell'organo amministrativo;	
	5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	

	6) delibera se aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai	
	sensi dell'art. 2545 septies c.c;	
	6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione	
	sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o	
	sottoposti al suo esame dagli Amministratori.	
	Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi	
	giorni, o entro i centottanta giorni successivi alla chiusura	
	dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla	
	redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	
	della società, da esplicitarsi a cura dell'organo	
	amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del	
	codice civile.	
	L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di	
	Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta	
	per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal	
	Collegio sindacale o da almeno un terzo dei soci.	
	In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro	
	venti giorni dalla data della richiesta.	
	L'assemblea, con le maggioranze di legge, delibera sulle	
	modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento	
	anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei	
	liquidatori.	
	Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono	
	essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice,	

	ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni	
	antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve	
	discuterli.	
	ARTICOLO 27	
	L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita	
	quando siano presenti tanti soci che rappresentino la	
	maggioranza dei voti di tutti i soci e delibera a maggioranza	
	assoluta dei voti;	
	in seconda convocazione essa è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o	
	rappresentati in assemblea e delibera a maggioranza assoluta	
	di voti dei soci presenti o rappresentati, tranne che per le	
	modifiche dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della	
	cooperativa e sulla nomina dei liquidatori per cui occorrerà	
	in ogni caso il voto favorevole della metà dei soci della	
	società aventi diritto al voto.	
	ARTICOLO 28	
	Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino	
	iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote	
	possedute.	
	Per i voti dei soci sovventori si applicano le relative norme	
	di legge ed in particolare:	
	ai soci sovventori sono attribuiti i seguenti voti:	
	un voto per conferimento non superiore ad euro ventimila,	

	due voti per conferimento non superiore ad euro quarantamila	
	I voti attribuiti ai soci sovventori, anche in relazione ai	
	conferimenti comunque posseduti, non devono in ogni caso	
	superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro	
	socio, non Amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al	
	voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può	
	rappresentare più di dieci soci.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale	
	dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.	
	Ai sensi dell'art.2538 c.c l'atto costitutivo può attribuire	
	ai soci persone giuridiche più voti ma non oltre cinque in	
	relazione all'ammontare della quota od al numero dei suoi	
	membri.	
	In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi.	
	Per quanto non espressamente previsto si applicano le regole	
	di cui agli artt. 2538 e seguenti del Codice Civile integrate	
	da quelle previste per l'assemblea nelle S.r.l.	
	ARTICOLO 29	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio	
	d'Amministrazione o dall'Amministratore Unico o, in mancanza,	
	da persona eletta dall'assemblea stessa.	
	L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due	
	scrutatori.	
	Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal	

	Presidente dell' assemblea e dal segretario o dal Notaio	
	quando previsto obbligatoriamente. Il verbale delle assemblee	
	in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ARTICOLO 30	
	La società è amministrata alternativamente da un	
	amministratore unico o da un consiglio di amministrazione	
	composto da un numero di membri non inferiore a tre e non	
	superiore a nove. All'atto della nomina l'assemblea ne	
	determina la composizione entro i limiti suddetti.	
	L'amministrazione della società può essere affidata anche a	
	soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza degli	
	amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori	
	ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	
	L'amministratore unico deve essere scelto unicamente fra i	
	soci coperatori.	
	Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore	
	a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata	
	per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della loro carica.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il	
	numero dei componenti il consiglio di amministrazione sempre	
	entro il limite di cui sopra, provvedendo alle relative	

	nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in	
	carica.	
	Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea,	
	elegge fra i suoi membri il presidente e un vice presidente	
	che sostituisce il presidente nei casi di assenza o	
	impedimento.	
	Il consiglio di amministrazione, inoltre, può delegare proprie	
	attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei	
	suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.	
	Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i	
	limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può	
	sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé	
	operazioni rientranti nella delega.	
	Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dall'art.	
	2381, comma 4 (redazione del progetto di bilancio e dei	
	progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di	
	aumento di capitale) e dall'art. 2544, primo comma (poteri in	
	materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e	
	le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici).	
	L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne	
	comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione e al	
	presidente del collegio sindacale, se nominato. La rinuncia ha	
	effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del	
	consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal	
	momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita	

	in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha	
	effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è	
	stato ricostituito.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più	
	amministratori (purché non rappresentino la metà degli	
	amministratori in caso di numero pari o la maggioranza degli	
	stessi, in caso di numero dispari) gli altri provvedono a	
	sostituirli; gli amministratori così nominati restano in	
	carica sino alla prossima assemblea.	
	L'organo amministrativo può nominare il direttore e comitati	
	tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le	
	mansioni ed, eventualmente, i compensi.	
	ARTICOLO 31	
	Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di	
	convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il	
	presidente o in sua assenza o impedimento il vice presidente,	
	o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei	
	suoi componenti o dal collegio sindacale (ove nominato) con	
	deliberazione assunta a maggioranza.	
	Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima	
	di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con	
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più	
	breve. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal	

	presidente e in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza	
	di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più	
	anziano di età.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza	
	degli amministratori in carica.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono	
	svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle	
	seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:	
	a. che sia consentito al presidente della riunione di	
	accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di	
	verbalizzazione;	
	c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti.	
	Le deliberazioni del consiglio sono prese con la maggioranza	
	assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la	
	proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale	
	firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà	

	essere trascritto nel libro delle decisioni degli	
	amministratori.	
	Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	ARTICOLO 32	
	La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque	
	autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi,	
	nonché la firma sociale, spetta all'Amministratore Unico o al	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione.	
	Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la	
	rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì	
	all'amministratore delegato ai sensi dell'articolo precedente,	
	nell'ambito delle attribuzioni delegategli.	
	L'amministratore unico o il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione è perciò autorizzato a riscuotere, da	
	pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni	
	natura ed a qualsiasi titolo rilasciandone liberatorie	
	quietanze.	
	Ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle	
	liti attive e passive riguardanti la società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	L'amministratore unico, il presidente del Consiglio di	
	Amministrazione o l'organo dotato del potere di rappresentanza	
	legale, potrà nominare procuratori, siano essi consiglieri,	
	soci od estranei, con l'osservanza delle norme vigenti al	

	riguardo; il Consiglio di Amministrazione potrà nominare	
	consiglieri delegati.	
	COLLEGIO SINDACALE	
	ARTICOLO 33	
	Il Collegio Sindacale, quando la sua nomina è obbligatoria ai	
	sensi dell'art. 2543 c.c., o quando i soci delibereranno di	
	nominarlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di	
	tre membri effettivi eletti dall'assemblea tra i revisori	
	contabili. Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due	
	sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà	
	nominato dall'assemblea.	
	I sindaci dureranno in carica tre esercizi e saranno	
	rieleggibili.	
	ARTICOLO 34	
	Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla	
	l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle	
	leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della	
	contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze	
	dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge	
	partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed	
	assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.	
	I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche	
	individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono	
	effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito	
	per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà	

	compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.	
	In sede di assemblea di approvazione del bilancio l'organo	
	amministrativo e il Collegio Sindacale devono specificatamente	
	referire i criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO 35	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai	
	sensi dell'art. 2545-duodecies, dovrà procedere alla nomina di	
	uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i	
	soci.	
	ARTICOLO 36	
	In ogni caso di scioglimento della società, l'intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale	
	effettivamente versato dai soci, e i dividendi eventualmente	
	maturati, deve essere devoluto alla costituzione e	
	all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione con le modalità determinate	
	all'art.11 della Legge 31 Gennaio 1992 n.59.	
	TITOLO IX	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	ARTICOLO 37	
	Ogni controversia che potesse sorgere tra la società ed i	
	soci, loro eredi, amministratori, liquidatori, relativa	

	all'interpretazione e/o esecuzione e /o risoluzione del	
	contratto sociale e dello Statuto, salvo quelle che per legge	
	non possono formare oggetto di arbitrato, sarà decisa da un	
	Collegio di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale	
	di Catania ad istanza della parte più diligente; il Presidente	
	del Tribunale provvederà alla nomina entro trenta giorni dalla	
	richiesta.	
	Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole	
	compositore senza formalità di procedura.	
	Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	ARTICOLO 38	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo	
	amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti	
	sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci	
	riuniti in assemblea con il voto favorevole dei soci che	
	rappresentano almeno la metà del capitale sociale.	
	ARTICOLO 39	
	La Cooperativa è a mutualità prevalente.	
	L'organo amministrativo documenterà la condizione di	
	prevalenza nella nota integrativa al bilancio evidenziandone	
	contabilmente i parametri e curerà l'iscrizione della	
	cooperativa nell'apposito albo ai sensi degli artt. 2512 e	
	2513 del Codice Civile.	

	In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità	
	prevalente si applica la previsione di cui all'art. 2545-	
	octies del Codice civile.	
	La soppressione delle clausole relative alla mutualità	
	prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con il	
	voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del	
	capitale sociale.	
	Alla cooperativa, nel rispetto dei limiti di cui all'art.2519,	
	comma 2, c.c., si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	sulla società a responsabilità limitata e delle leggi speciali	
	sulla Cooperazione.	
	F.to Simona Messina - Messina Giovanni - Agata Cocina	
	PAOLO DI GIORGI NOTAIO	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale del	
	documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3	
	del D.P.R. n. 445/2000, che si trasmette ad uso del registro	
	delle imprese.	